



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**



ART. 1 – FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico viene erogato in conformità ai principi della L.R. 31/80 e relativa circolare applicativa n. 188 del 18.06.1980, nonché nell'ambito delle competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Esso rientra nell'ambito degli interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale e concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.

ART. 2 – MODALITA' DI GESTIONE

Il servizio di trasporto scolastico viene assicurato mediante gestione in appalto, compatibilmente con le vigenti disposizioni e le risorse finanziarie. In particolare esso deve essere contenuto nei limiti dell'effettiva necessità.

L'erogazione del servizio viene garantita a tutti coloro che rientrano nella casistica prevista dai commi 1 e 2 del successivo articolo 6, mentre per tutte le restanti tipologie di utenti il servizio viene garantito compatibilmente con le modalità organizzative del servizio.

ART. 3 – DESTINATARI

Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni residenti nel territorio del Comune di Cologno al Serio e frequentanti le locali scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nei limiti di cui al precedente articolo 2.

ART. 4 – MODALITA' ACCESSO AL SERVIZIO

La domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico dovrà essere presentata all'Ufficio Istruzione del Comune, su modulo appositamente predisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente all'anno scolastico successivo per il quale si intende usufruire del servizio.

Entro la prima decade del mese di luglio il competente Ufficio comunale comunicherà agli utenti l'ammissione al servizio e la relativa quota di partecipazione. Verrà altresì inviato un tesserino nominativo che attesterà il diritto ad usufruire del trasporto e dovrà essere esibito ai conducenti degli automezzi adibiti al trasporto ogni volta che verrà richiesto.

Al servizio sarà possibile accedere anche durante l'anno scolastico, compatibilmente con la disponibilità dei posti e con le esigenze organizzative del servizio stesso. In questo caso, la relativa domanda dovrà essere presentata almeno 10 giorni lavorativi prima della data per la quale si chiede di poter utilizzare il servizio.


Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto al competente Ufficio comunale. La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.

Le domande saranno accolte secondo le possibilità effettive di assicurare un servizio funzionale con le risorse a disposizione. In particolare, in caso di iscrizioni in esubero, verrà stilata una graduatoria degli aventi diritto sulla base, nell'ordine, dei criteri stabiliti al successivo art. 6, garantendo in ogni caso il servizio a coloro che risiedono ad una distanza superiore a km 2,00 (due) dalla scuola frequentata e/o in agglomerati abitativi di campagna.

La distanza dalla sede scolastica verrà calcolata sulla base del percorso più breve percorribile dall'abitazione all'edificio scolastico.

ART. 5 – MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I percorsi, le fermate, gli orari del servizio e le ammissioni al servizio vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, con percorrenze su strade di pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico), compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili.



In particolare entro un mese dall'approvazione del presente regolamento, dietro proposta della Polizia Locale, dovrà essere deliberato dalla Giunta comunale la mappatura dei percorsi con le indicazioni dei punti di raccolta di un'ipotetica utenza distribuita sul territorio comunale, e ciò al fine di rendere più funzionale e razionale possibile il servizio. Tale documento, potrà essere rivisto annualmente, entro il mese di aprile, sulla base delle iscrizioni al servizio pervenute per il successivo anno scolastico.

Sulla base della suddetta mappatura, l'Ufficio Istruzione del Comune, in collaborazione con la Polizia locale e con la Ditta che gestisce il servizio predisporrà entro la fine del mese di giugno di ogni anno, il piano dettagliato annuale di trasporto scolastico, con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, degli utenti ammessi al servizio e relativi punti di raccolta e discesa.

I bambini verranno trasportati sulla base dei percorsi previsti dal suddetto piano, organizzato attraverso punti di raccolta, contraddistinti con gli appositi segnali indicativi.

Non potranno essere accolti sul mezzo:

- utenti non iscritti al servizio o sospesi dallo stesso;
- coloro che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti;
- coloro che non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.

Per gli alunni portatori di handicap, o alunni con temporanea disabilità tale da compromettere la deambulazione, il servizio verrà effettuato a domicilio previa specifica richiesta da inoltrare all'Ufficio Istruzione del Comune e compatibilmente con le modalità organizzative del servizio.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, per giustificati motivi di funzionalità del servizio, di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico.

La presentazione della domanda di utilizzo del servizio, comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento.

A coloro che utilizzano il servizio nella modalità "viaggio andata/ritorno di rientro pomeridiano", il tempo minimo di permanenza a domicilio che verrà garantito dovrà essere di almeno 35 minuti.

ART. 6 – CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO

Le domande di accesso al servizio saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti. In particolare i criteri d'accesso al servizio, in ordine di priorità sono:

1. residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi di campagna;
2. distanza dalla sede scolastica superiore a due Kilometri. La distanza dalla sede scolastica verrà calcolata sulla base del percorso più breve percorribile dall'abitazione all'edificio scolastico;
3. difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica in quanto residenza in abitazione situata in località di particolare disagio, anche se situata al di sotto di due Kilometri;
4. tutti gli altri utenti non rientranti nelle tre precedenti tipologie;
5. precedenza per le scuole di grado inferiore (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado).

Sarà cura della Polizia locale attestare che ricorrono le condizioni di cui ai punti 1, 2, 3.

ART. 7 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

Il concorso dell'utente per la fruizione del servizio avverrà sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale annualmente, sulla base della situazione economica del nucleo familiare.

Il nucleo familiare è composto dallo studente che usufruisce del servizio e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dal D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242 e dal vigente regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

La situazione economica del nucleo verrà calcolata applicando i criteri previsti dal D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, dai relativi regolamenti attuativi dello stesso, nonché secondo i

criteri previsti dal regolamento comunale per la fruizione di prestazioni sociali agevolate e relative fasce ISE/ISEE di accesso al servizio.

Gli utenti che usufruiscono del servizio ma non sono residenti nel Comune di Cologno al Serio pagheranno la tariffa intera, indipendentemente dal valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

In particolare, detta tariffa mensile verrà applicata per intero per i mesi di ottobre, novembre, febbraio, marzo, aprile, maggio, mentre verrà applicata per 2/3 per i mesi di settembre, dicembre, gennaio e giugno per gli utenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo.

Per gli utenti della scuola dell'infanzia e limitatamente al mese di giugno, non verrà applicata alcuna riduzione, essendo il servizio funzionante per l'intero mese.

Sono esentati dal pagamento del servizio gli alunni portatori di handicap, purchè in possesso di certificazione ai sensi della normativa vigente.

La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.

Il pagamento del servizio avverrà di norma trimestralmente, in base alla tariffa applicata. Ogni utente ammesso al servizio e soggetto al pagamento dello stesso, riceverà apposito ordinativo d'incasso, riportante la somma dovuta al Comune. Il pagamento andrà effettuato presso la Tesoreria comunale.

L'utente è obbligato ad informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica riguardante il luogo di recapito delle richieste di pagamento e ogni altro elemento identificativo riportato nella domanda di adesione al servizio.

Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga verrà disposta la sospensione del servizio ed il recupero del credito non riscosso iscrivendo a ruolo le relative somme o ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.

La tariffa, di norma, viene stabilita prima dell'inizio dell'anno scolastico; è facoltà del Comune modificare le condizioni economiche del servizio, dandone informazione dettagliate all'utenza.

Una richiesta di pagamento non contestata per iscritto a mezzo A.R. entro il termine di scadenza è da intendersi a tutti gli effetti come definitivamente accettato dall'utente.

ART. 8 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante gli spostamenti gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte dell'accompagnatore e/o dell'autista riportante descrizione dettagliata dell'evento, il Comune, relativamente alla gravità del comportamento, adotterà i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- segnalazione alla famiglia;
- ammonizione scritta;
- sospensione del servizio.

In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso parziale della tariffa.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, cose e persone, verrà richiesto il risarcimento del danno ai genitori del minore, o a chi ne fa le veci, previa quantificazione dei danni stessi.

Le competenze del personale accompagnatore (e in sua assenza dell'autista del mezzo) consistono unicamente nel favorire un clima di tranquillità sul mezzo, non essendo responsabili dei danni causati dai minori.

ART. 9 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

ART. 10 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI AUTOBUS

L'accompagnamento sui mezzi del servizio di trasporto scolastico sarà garantito secondo la normativa vigente tramite adulti all'uopo incaricati.

Il servizio di accompagnamento è previsto obbligatoriamente per le corse su cui sono presenti alunni della scuola dell'infanzia.

Il Comune potrà garantire il servizio di accompagnamento anche per le altre corse, compatibilmente con le disponibilità di mezzi e risorse.

Gli accompagnatori, dove presenti, hanno il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e di discesa degli utenti, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati.

L'accompagnatore non potrà consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati anche se parenti dell'alunno.

In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus e condotto al capolinea sito presso la scuola frequentata ed ivi opportunamente sorvegliato. Trascorso un'ora dall'arrivo dello scuolabus al capolinea, l'alunno sarà consegnato agli organi di polizia ai quali verrà segnalato quanto accaduto.

Qualora si verifichi quanto indicato al comma che precede, i genitori dovranno corrispondere al Comune una somma pari ad € 50,00 a prescindere dalla durata del ritardo, a titolo di servizio di custodia.

Il mancato pagamento della somma di cui sopra comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva e l'interruzione del servizio.

Al verificarsi del terzo episodio di mancato ritiro alla fermata, l'utente verrà automaticamente sospeso dal servizio fino al termine dell'anno scolastico.

Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

ART. 11 – LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.

Il Comune non assume altresì alcuna responsabilità qualora gli utenti vengano lasciati incustoditi alle fermate di raccolta, qualora l'autista e/o l'accompagnatore lascino comunque scendere l'utente anche in assenza dell'adulto (genitore o delegato) incaricato del ritiro.

Relativamente al percorso di andata, la Ditta che gestisce il servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola e consegna al personale ausiliario della scuola; relativamente al percorso di ritorno, la Ditta che gestisce il servizio è responsabile dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo stesso e la consegna all'adulto delegato al ritiro. Il Comune non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio. Non risponde altresì di situazioni ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore durante le fasi del trasporto, essendo il servizio gestito in appalto.

I genitori, o gli esercenti la potestà, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti.

Art. 12 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 13 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento, copia dello stesso sarà depositata presso la segreteria della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Inoltre chiunque interessato al servizio potrà ottenerne copia presentando regolare richiesta scritta ai competenti uffici comunali, dietro il pagamento dei soli costi di riproduzione.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.



Con l'approvazione del presente regolamento, a decorrere dal 01.09.2009 vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 18.12.2001, pubblicata all'Albo comunale il 21.12.2001 e sino al 04.01.2002, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, il 31.12.2001.

Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 31.01.2009, pubblicata all'Albo comunale il 13.02.2009 e sino al 28.02.2009, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 23.02.2009.

Dalla Residenza municipale, addì 18.03.2009

IL SINDACO
(Roberto Legramanti)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Vittorio Fortunato)

